

PROVENIENZA: Ordine di Monza e Brianza

OGGETTO: 4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura

QUESITO:

Un contribuente ha presentato istanza di collaborazione volontaria, nel corso del 2014, relativa alle annualità fino al 2012 (per l'annualità 2013 il patrimonio detenuto all'estero è stato oggetto di dichiarazione redditi e di monitoraggio) ed ha definito per adesione gli avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni notificati a fine anno 2014.

Per quanto attiene le sanzioni irrogate, il patrimonio detenuto in CH è stato oggetto di rimpatrio giuridico con mandato di gestione a fiduciaria italiana in regime di risparmio amministrato; conseguentemente sono state applicate sanzioni ridotte.

A tutt'oggi l'intestazione alla società fiduciaria del patrimonio detenuto in CH è ancora in corso di perfezionamento per motivi di carattere burocratico.

Si chiede se sia possibile revocare ora il mandato fiduciario e produrre la dichiarazione di waiver prevista dall'art. 5 - *quinquies*, comma 5, DL 167/90 (quindi nella formulazione attuale), mantenendo fermi gli effetti ottenuti in materia di riduzione delle sanzioni.

Risposta DR LOMBARDIA

Tra le condizioni per fruire della riduzione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale di cui all'art. 5-*quinquies*, comma 3, del d.l. 4/2014, era previsto, in alternativa, sia il rimpatrio fisico sia il rimpatrio giuridico delle disponibilità.

Tale disposizione è stata confermata, negli stessi termini, anche nella nuova *voluntary* di cui al DL 186/20014 in relazione alla quale la circolare 10/2015 ha specificato che costituisce rimpatrio giuridico di una disponibilità finanziaria sia l'affidamento delle attività in gestione o amministrazione agli intermediari residenti sia il rilascio del c.d. *waiver* all'intermediario finanziario estero che detiene le attività.

Pertanto, nel caso prospettato il contribuente potrà quindi produrre il *waiver*, seguito dall'atto di revoca del mandato fiduciario.